



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati:

Angelo Bax Presidente

Giuseppe di Pietro Consigliere relatore

Elena Papa Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A DEFINITIVA n. 151/2023

nel giudizio iscritto al 62242 del registro di segreteria, promosso dal
Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di:

- 1) Berni Gabriele, nato a Siena il 19.8.1975 e residente a Sinalunga (SI) in via Leonardo Sciascia n. 25, C.F. BRNGRL75M19I726K, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Leonardo Piochi, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luca Alberto Arinci, sito a Firenze in piazza Cesare Beccaria n. 7, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

leonardo.piochi@pec.giuffre.it;

- 2) Gentile Domenico, nato a Torremaggiore (FG) il 2.5.1954 e residente a San Vito di Cadore (BL) in via A. De Lotto n. 34, GNTDNC54E02L273Y, rappresentato e difeso giusta procura in

atti dagli avvocati Chiara Fabbroni e Michelangelo Baquè, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

chiara.fabbroni@arubapec.it;

avvmichelangelobaque@puntopec.it;

3) Silvestri Laura, nata a Maratea (PZ) il 10.5.1968 e residente a Castelnuovo Berardenga in via U. Grilli n. 23, C.F. SLVLR68E50E919H, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avvocati Mauro Mammana e Flavio Corsinovi, presso lo studio dei quali, sito a Firenze in via Federico D'Antiochia n. 14, è elettivamente domiciliata, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

mauromammana@pec.ordineavvocatifirenze.it;

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

vista la precedente sentenza non definitiva n. 132/2022, emessa a carico della convenuta Macchiarelli Cinzia, ai sensi dell'art. 130 c.g.c.;

uditi, all'udienza pubblica del 10 novembre 2022, il relatore e il P.M., nella persona del sost. proc. reg. Elena Di Gisi, nonché l'avv. Leonardo Piochi per Berni Gabriele, l'avv. Michelangelo Baquè per Gentile Domenico e l'avv. Mauro Mammana per Silvestri Laura;

ritenuto in

F A T T O

Con atto di citazione in data 8 aprile 2021, la Procura regionale ha convenuto in giudizio Berni Gabriele, Macchiarelli Cinzia, Gentile

Domenico e Silvestri Laura, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni in favore del Comune di Monteroni d'Arbia, nella misura complessiva di € 18.660,06, da ripartirsi *pro quota* in € 6.505,15 per il Berni, € 335,88 per la Macchiarelli, € 5.614,56 per la Silvestri ed € 6.204,47 per il Gentile, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e con gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna, col favore delle spese di lite.

A sostegno della domanda, ha dedotto che, nel periodo giugno 2014 – maggio 2019, sarebbero stati eseguiti diversi rimborsi non ammissibili per spese di viaggio in favore del sindaco Berni Gabriele, residente fuori sede, in violazione del comma 3 dell'art. 84 del TUEL e dell'art. 2, comma 5, del Regolamento comunale per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno degli amministratori, approvato con la Deliberazione consiliare n. 36/2014.

Nello specifico, ha esposto che il Regolamento richiama l'art. 84 TUEL (art. 1), individua nel segretario comunale l'organo preposto all'attestazione della necessaria presenza in sede degli amministratori (art. 2, comma 5), indica il responsabile dell'Ufficio servizio affari generali quale figura incaricata della liquidazione (art. 6, comma 1) e richiama un'apposita modulistica, inserita tra gli allegati ed approvata con la stessa deliberazione consiliare.

L'istruttoria, aperta a seguito di una segnalazione (prot. n. 2.204 del 19.4.2017), consentiva di acquisire le istanze presentate dal sindaco Berni dal mese di giugno 2014 al maggio del 2019, vistate dai segretari comunali *pro – tempore* (i convenuti Gentile e Macchiarelli) e liquidate

dal responsabile dell'Area affari generali (la dott.sa Silvestri). Le richieste di rimborso non venivano reperite unicamente per le mensilità di agosto 2018 e maggio 2019, per le quali si riuscivano comunque ad acquisire i provvedimenti di liquidazione, nei quali si faceva riferimento ai numeri di protocollo delle istanze.

Dall'esame degli atti, sarebbe emerso che il Sindaco (il convenuto Berni) aveva richiesto il rimborso per tre distinte tipologie di voci di spesa, ovverosia per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale, per la partecipazione alle sedute della Giunta e per la "necessaria" presenza finalizzata allo svolgimento di funzioni proprie o delegate.

Nulla quaestio per la maggior parte dei rimborsi ricompresi nelle prime due categorie, essendo la presenza *in loco* facilmente riscontrabile attraverso i verbali delle deliberazioni assunte nelle sedute consiliari e di Giunta; di contro, i rimborsi richiesti per la terza tipologia di spesa sarebbero di per sé illegittimi a causa della mancata indicazione delle ragioni specifiche poste a giustificazione degli spostamenti, atteso che il Sindaco si sarebbe limitato ad indicare il numero dei viaggi e dei chilometri percorsi, senza mai specificarne le motivazioni.

Si tratterebbe dei rimborsi analiticamente individuati nelle pagine da 5 a 16 della citazione, noti alle parti e che in questa sede si evita di ritrascrivere, in ossequio al principio di sinteticità degli atti (art. 5, comma 2, c.g.c.). Tra questi, la quasi totalità riguarda presenze *in loco* non qualificabili come "necessarie", mentre soltanto alcuni casi hanno ad oggetto duplici richieste di rimborso per riunioni del Consiglio e della

Giunta tenutesi nella stessa giornata, anche se ad orari diversi (dovendosi ipotizzare che il viaggio dalla residenza potesse essere effettuato una volta al giorno), nonché qualche seduta di Giunta non verbalizzata, o dalla cui verbalizzazione risulterebbe l'assenza del Sindaco, o andata deserta *in toto* (la prima nel gennaio 2017, la seconda nel mese di giugno dello stesso anno, la terza nel 2018).

A parere del Pubblico Ministero, i fatti integrerebbero un'ipotesi di responsabilità erariale, in quanto, fatti salvi i casi di partecipazione alle riunioni degli organi collegiali, effettivamente tenutesi e debitamente documentate, le spese sarebbero rimborsabili solo qualora la presenza sul posto degli amministratori residenti fuori sede possa essere qualificata come "necessaria" (art. 84, comma 3, TUEL), ovvero sia supportata da un preesistente obbligo giuridico dell'interessato, che non gli consenta una scelta diversa per l'esercizio della propria funzione.

Pertanto, sarebbero illegittimi i rimborsi di quelle spese di viaggio sostenute per le presenze in ufficio autonomamente gestite e discrezionalmente rimesse alla valutazione soggettiva dell'amministratore locale, giacché i costi sarebbero coperti dalla diversa indennità di cui all'art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000.

Sulla base di queste premesse, il procedimento di rimborso postulerebbe da parte degli uffici competenti un'attenta e concreta ricognizione, caso per caso, della configurabilità del presupposto della "necessaria presenza".

Per il Comune di Monteroni d'Arbia, la competenza ad attestare la

necessaria presenza in sede è attribuita dal Regolamento al Segretario comunale (art. 2, comma 5).

Nel caso in esame, però, una valutazione del genere sarebbe stata di fatto preclusa *a priori*, giacché, non avendo il Sindaco mai indicato le ragioni della propria necessaria presenza in sede, il Segretario comunale non avrebbe potuto procedere, oggettivamente, ad un controllo effettivo e sostanziale.

Ne conseguirebbe la piena responsabilità dei due segretari comunali avvicendatisi nel corso degli anni, i convenuti Macchiarelli e Gentile, nonché del responsabile dell'Ufficio degli Affari Generali, la dott.sa Silvestri, che avrebbe concretamente proceduto alla liquidazione delle somme.

Le diverse condotte sarebbero caratterizzate da colpa grave, in ragione della manifesta negligenza e superficialità con cui sarebbe stato costantemente gestito il procedimento per il rimborso delle spese di viaggio, resa ancor più grave dalla particolare qualificazione professionale e giuridica dei convenuti, essendo il principio codificato nel comma 3 dell'art. 84 del TUEL, ribadito dal Regolamento comunale, un criterio di carattere generale volto a contemperare il diritto dell'accesso di tutti i cittadini alle cariche elettive con l'ineludibile necessità di giustificare e rendicontare le modalità di utilizzo del denaro pubblico, che avrebbe imposto *ex se* la presenza di una motivazione reale e specifica delle istanze di rimborso.

Il danno, di natura patrimoniale, sarebbe pari al valore degli emolumenti indebitamente percepiti dal Sindaco a titolo di rimborsi

chilometrici.

In base al contributo causale di ciascuno nella verifica dell'evento dannoso, la responsabilità sarebbe ascrivibile ai due segretari comunali nella misura complessiva di un terzo, da ripartire tra loro in base al periodo di servizio; per il resto, dovrebbe essere attribuita per un terzo allo stesso Sindaco (che avrebbe percepito le indennità senza nemmeno permettere agli uffici di procedere ad un controllo effettivo delle ragioni di necessità), infine per un altro terzo al responsabile dell'Ufficio degli Affari Generali (che avrebbe concretamente proceduto alla liquidazione delle somme, senza verificare i presupposti che avrebbero legittimato gli esborsi).

In considerazione di alcuni errori nella determinazione degli importi, rettificati in virtù delle argomentazioni articolate dai convenuti a seguito dell'invito a dedurre, l'importo complessivo di € 19.515,41 sarebbe addebitabile *pro - quota* nelle seguenti misure:

- al sindaco Berni per € 6.505,137;
- alla dott.sa Silvestri per € 5.614,563 (dovendosi escludere l'ulteriore somma originariamente contestata di € 890,586, perché riferibile ad altri soggetti);
- alla dott.sa Macchiarelli per € 335,80;
- al dott. Gentile per € 6.204,47 (dovendosi escludere alcuni rimborsi effettuati da altri soggetti, ma dovendosi anche computare alcune determinazioni originariamente non contestate per errore).

Pertanto, l'importo originario, complessivamente determinato in €

19.515,41, dovrebbe essere ricalcolato nella minor somma di € 18.660,06, non essendo imputabile a nessuno dei convenuti la differenza di € 855,40, per la quale il PM ha dichiarato di fare riserva di procedere con un autonomo giudizio.

Contrariamente a quanto argomentato dai convenuti a seguito dell'invito a dedurre, il diritto al risarcimento dei danni non sarebbe caduto in prescrizione nemmeno *pro quota*, in quanto tra il primo mandato di pagamento (del 20 agosto 2014) e la messa in mora dei convenuti (effettuata tra il 26 luglio ed il 5 agosto 2019) non sarebbe maturato il termine quinquennale.

Pertanto, la Procura erariale ha concluso per la condanna dei convenuti al pagamento della somma complessiva di € 18.660,06 in favore del Comune di Monteroni d'Arbia, nella misura di € 6.505,157 per Berni Gabriele, di € 335,88 per Macchiarelli Cinzia, di € 5.614,563 per Silvestri Laura e di € 6.204,47 per Gentile Domenico, oltre interessi, rivalutazione e spese di giudizio.

Macchiarelli Cinzia, costituendosi in giudizio, ha proposto in via preliminare istanza di definizione del giudizio mediante il versamento dell'importo di € 167,94, pari al 50% del *quantum* richiesto in citazione, ai sensi dell'art. 130 c.g.c.

Su parere favorevole del PM, l'istanza è stata accolta e, dopo il rituale e tempestivo pagamento, è stata emessa la sentenza non definitiva n. 132/2022.

Il convenuto **Berni Gabriele**, costituendosi, ha contestato la configurabilità dell'illecito erariale, deducendo che, nell'ottica del diritto

costituzionale di accesso in condizioni di eguaglianza alle cariche elettive, mentre l'art. 82 del TUEL avrebbe lo scopo di ristorare l'amministratore del presunto mancato guadagno connesso all'espletamento del pubblico mandato, l'art. 84 avrebbe, invece, ad oggetto il rimborso di tutte le spese di viaggio affrontate dai residenti fuori sede, non solo quelle effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute degli organi assembleari ed esecutivi, ma anche quelle affrontate per la necessaria presenza *in loco*, correlata allo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. Trattandosi di previsioni di diversa finalità e con oggetto del tutto differente (l'indennità di funzione nel primo caso, il rimborso spese per i soli amministratori non residenti, nel secondo), non sarebbe possibile sovrapporle, facendo rientrare le spese di viaggio *tout court* nell'indennità di funzione.

Peraltro, il comma 3 dell'art. 84 non limiterebbe il rimborso ai soli casi di partecipazione alle sedute degli organi assembleari ed esecutivi, giacché prevederebbe *ictu oculi* una seconda serie di ipotesi del tutto autonoma, costituita dalla necessità di presenziare in sede, nei giorni diversi da quelli delle sedute di consiglio e di giunta, per l'esercizio delle funzioni proprie del sindaco (indicate in prevalenza nell'art. 50 del TUEL) o delegategli da altri organi della PA.

In conformità a quanto statuito dalle sezioni di controllo della Corte dei conti (Sez. Contr. Liguria, delib. n. 3/2017/PAR), ne conseguirebbe che l'unico presupposto di legittimità del rimborso sarebbe costituito dall'effettivo esercizio di una di queste funzioni (adozione di ordinanze

sindacali, celebrazione di matrimoni, *et similia*), ovviamente diverse dalle attività preparatorie di studio, disamina e consultazione, pacificamente escluse.

Nel caso di specie, a parere della difesa, il Sindaco si sarebbe recato presso la sede comunale, fra l'altro, per celebrare matrimoni o per svolgere attività correlate alla concessione della cittadinanza italiana, ivi compresa la partecipazione al giuramento (come da allegati 1 e 2).

Contrariamente a quanto argomentato dalla Procura erariale, la teorica possibilità di delegare l'esercizio di queste funzioni non farebbe venir meno la necessità della presenza in sede, giacché il comma 3 dell'art. 84 del TUEL non escluderebbe espressamente le funzioni delegabili, che rientrerebbero comunque tra i doveri dell'amministratore.

In altri casi, il Sindaco si sarebbe recato presso la sede comunale per adottare ordinanze indifferibili e urgenti (all. 3), partecipare a commissioni e riunioni istituzionali e tavoli tecnici (doc. 4), svolgere colloqui per la scelta della figura del portavoce (all. 5), partecipare ad eventi o celebrazioni istituzionali (doc. 6), partecipare ad assemblee organizzate dal Comune (doc. 7), adottare svariati decreti sindacali e/o altri atti di sua competenza (all. 8 e 9), ovvero sia per compiere tutta una serie di attività che richiedevano la necessaria presenza in sede, non potendo essere espletate *aliunde*.

Sotto questo profilo, la stessa Procura attorea non avrebbe mai contestato l'effettivo espletamento delle attività così elencate e documentate, ma si sarebbe limitata a dedurre che non erano mai state

indicate in maniera specifica nelle varie richieste di rimborso spese e che, essendo delegabili, non darebbero luogo di per sé al diritto al rimborso, rientrando nell'indennità di cui all'art. 82 del TUEL.

A parere della difesa, le contestazioni sarebbero prive di pregio.

Infatti, a parte la già argomentata erroneità nel sovrapporre le previsioni degli artt. 82 e 84, il Sindaco avrebbe correttamente utilizzato il modello di istanza allegato al Regolamento comunale, dove non era affatto prevista l'indicazione analitica del motivo del viaggio, né l'allegazione della documentazione a supporto della richiesta di liquidazione; peraltro, trattandosi di un piccolo Comune e di ipotesi comunque documentate, le circostanze giustificative sarebbero sempre state facilmente riscontrabili e verificabili dagli organi deputati al controllo e alla liquidazione. Non a caso, il convenuto non avrebbe mai ricevuto alcuna richiesta di chiarimenti o giustificazioni, con riguardo a nessuno dei viaggi per i quali aveva inoltrato richiesta di rimborso spese.

Sotto altro profilo, difetterebbero sia il nesso di causalità diretto tra la condotta del Sindaco e il versamento delle somme ricevute, sia l'elemento soggettivo della responsabilità erariale.

Infatti, poiché la "necessaria presenza", ai fini della liquidazione del rimborso spese, dovrebbe essere attestata dal segretario comunale (art. 2, comma 5, del Regolamento), mentre l'unico onere del richiedente sarebbe quello di compilare il modello approvato con le (sole) indicazioni ivi richieste, non sarebbe configurabile alcun nesso di causalità tra la condotta concretamente tenuta dal convenuto Berni

e il versamento delle somme, essendo il controllo e la conseguente autorizzazione alla liquidazione di competenza di altri soggetti e dunque a loro ascrivibile.

In ogni caso, la condotta del Sindaco non sarebbe caratterizzata né da dolo né da colpa grave, essendosi egli sempre limitato a compilare il modello allegato al Regolamento ed a fornire *correttamente* tutte le indicazioni ivi richieste, così percependo le somme ammesse a rimborso in assoluta buona fede.

Pertanto, il difensore ha concluso auspicando la reiezione della domanda, col favore delle spese di lite.

La convenuta **Silvestri Laura**, costituendosi in giudizio, dopo aver evidenziato di essere stata chiamata a rispondere del danno per aver adottato le determinate di liquidazione nella qualità di titolare dell'Ufficio Servizio Affari Generali, ha dedotto che l'unico soggetto responsabile di verificare la necessità della presenza in sede dell'amministratore sarebbe stato il segretario comunale, come previsto dall'art. 6 del Regolamento. Di contro, sulla base dell'attestazione, senza poterne in alcun modo sindacare il contenuto, la correttezza e la legittimità, ella sarebbe stata tenuta a provvedere alla liquidazione, entro tre mesi "dalla ricezione della richiesta completa in ogni sua parte e corredata dei relativi allegati".

Pertanto, a parere del difensore, la convenuta non sarebbe stata in alcun modo chiamata ad autorizzare la spesa, né ad attestare la natura delle spese di viaggio sostenute dal Sindaco, avendo come unica competenza quella di effettuare un mero controllo di natura

amministrativa in ordine alla presenza dei documenti necessari per la liquidazione, sulla base dell'attestazione sottoscritta dal segretario comunale.

Ne conseguirebbe l'impossibilità di ascriverle qualsivoglia responsabilità, sia sotto il profilo oggettivo (non essendo individuabile una condotta difforme da quella normativamente imposta), che soggettivo (avendo la convenuta effettuato tutto quanto le competeva e non essendo possibile addebitarle omissioni di controlli non previsti specificamente dalla legge). Diversamente, se nella qualità di responsabile della liquidazione avesse avuto poteri autorizzativi "di merito", come previsto in altri enti locali dai regolamenti in materia (sul punto, Sez. Giur. Toscana, sent. n. 38/2017), allora sarebbe stata correttamente chiamata a rispondere del danno erariale.

Per altro verso, la convenuta ha contestato l'intrinseca erroneità delle liquidazioni, deducendo che l'interpretazione restrittiva della Procura attorea si risolverebbe in una sostanziale abrogazione del secondo periodo del comma 3 dell'art 84 del TUEL, legittimando il rimborso spese per l'unica ipotesi della partecipazione alle sedute degli organi assembleari ed esecutivi.

In particolare, non sarebbe corretto escludere la ripetibilità delle spese sostenute per la partecipazione in sede alle funzioni "delegabili" (e concretamente non delegate, ma espletate in prima persona), giacché si imporrebbe all'amministratore un onere probatorio non previsto dalla legge e sostanzialmente impossibile da superare, concernente la "assoluta obbligatorietà" dell'esercizio di quelle teoricamente

delegabili, pur trattandosi comunque di funzioni proprie e incontestabilmente obbligatorie (seppur delegabili).

Nello specifico, inoltre, non si comprenderebbe perché mai l'emissione di ordinanze o decreti sindacali non dovrebbe essere ascritta tra le funzioni "proprie" di un sindaco.

In ordine al *quantum*, il difensore ha contestato la ripartizione del danno in quote uguali tra i due Segretari comunali, il Sindaco e la convenuta, sul presupposto che la partecipazione alla sola fase amministrativa della liquidazione, senza alcun potere di controllo sul merito delle attestazioni in ordine alla necessità della presenza in sede, non potrebbe essere equiparata né alla responsabilità del richiedente, né all'incidenza del compito ascritto alla figura del segretario comunale.

Con specifico riferimento alle ipotesi di duplicazione dei rimborsi, per le sedute del Consiglio e della Giunta tenutesi nella stessa giornata, le contestazioni della Procura erariale non sarebbero condivisibili in diversi casi, in quanto le sedute si sarebbero tenute in realtà a molte ore di distanza, sicché, tenendo conto dei ridottissimi tempi di percorrenza tra la sede del Comune e la residenza del Sindaco, questi avrebbe avuto tutto il tempo per rientrare a casa e poi tornare al lavoro nel pomeriggio.

Da ultimo, la convenuta ha auspicato l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito, di cui all'art. 52 del R.D. n. 1214/1934.

Pertanto, il difensore ha concluso per la reiezione della domanda e, in via subordinata, per la riduzione del *quantum* risarcitorio, con vittoria di spese e compensi.

Il convenuto **Gentile Domenico**, costituendosi in giudizio, ha contestato la configurabilità dell'illecito erariale, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo.

Sotto il primo aspetto, ha dedotto che i rimborsi non sarebbero illeciti, in quanto le spese di viaggio non potrebbero mai essere ricomprese nell'indennità di funzione di cui all'art. 82 del TUEL, che avrebbe l'unica funzione di garantire all'amministratore locale una fonte di reddito minima, per l'accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.

Per queste ragioni, egli avrebbe correttamente visto ed autorizzato i rimborsi di volta in volta richiesti dal Sindaco, previa corretta compilazione del testo sulla base del modulo allegato al Regolamento (che non prevedeva l'indicazione del giustificativo); peraltro, si sarebbe sempre premurato di verificare che si trattasse effettivamente di attività necessarie (come la firma di un'ordinanza, impugnabile in sede giudiziale e fonte di responsabilità, dunque difficilmente delegabile, o come la partecipazione ad una conferenza di servizi, e simili).

Di contro, non sarebbe condivisibile la tesi che limita la rimborsabilità delle spese di viaggio ai casi di partecipazione alle sedute degli organi assembleari ed esecutivi, perché in contrasto con il tenore del comma 3 dell'art. 84 del TUEL.

Sotto il profilo soggettivo, la difesa ha dedotto che, esclusa pacificamente la connotazione dolosa della condotta, non sarebbe possibile nemmeno configurare la colpa grave, atteso che l'interpretazione restrittiva patrocinata dalla Procura attorea sarebbe stata avallata dalla giurisprudenza delle sezioni di controllo della Corte

dei conti solo nel 2017, quando la prassi in materia di rimborsi al Sindaco, iniziata nel 2014, si era ormai consolidata.

In via subordinata, il convenuto ha dedotto che, per queste ragioni, dovrebbero essere esclusi i rimborsi anteriori al maggio del 2017 (essendo il richiamato parere della Sezione di controllo Liguria del 19.4.2017), con la conseguente riduzione del *quantum* risarcibile alla minor somma di € 7.971,40 (ed a suo carico alla quota di € 2.657,13); in ogni caso, dovrebbe essere applicato il potere riduttivo dell'addebito, in quanto le richieste di rimborso sarebbero state redatte sulla base dei moduli approvati dal Regolamento, che non contemplavano in alcun modo l'indicazione specifica delle ragioni giustificative, sicché si sarebbe formata una prassi sedimentata in materia, favorita anche dalle complessità organizzative e dalle carenze di organico.

Pertanto, la difesa ha concluso per la reiezione della domanda e, in subordine, per la riduzione del *quantum* ad una somma non superiore ad € 2.657,13, con vittoria di spese e compensi.

All'udienza di discussione, il Pubblico Ministero ha ribadito che l'automatismo radicatosi nella prassi, concernente l'adozione dei provvedimenti di liquidazione sulla base di un procedimento illegittimo e carente, sarebbe radicalmente in contrasto con il principio della corretta rendicontazione dell'uso delle risorse pubbliche, desumibile dal complesso delle norme in materia di contabilità pubblica e dall'art. 97 Cost. Peraltro, ancor prima dell'emanazione del parere della Sezione di controllo per la Liguria (la delib. n. 3/2019/PAR), diverse circolari avrebbero collegato la necessità della presenza

unicamente alle attività istituzionali obbligatorie per legge.

Nello specifico, poiché il giustificativo della spesa non veniva mai indicato, sarebbe stato costantemente omesso qualsivoglia controllo sull'effettiva necessità della presenza in sede del Sindaco, da parte dei segretari comunali avvicendatisi nel corso degli anni. Inoltre, al momento della liquidazione, non sarebbe mai stata verificata la completezza della documentazione prodotta a supporto delle richieste di rimborso spese (da parte del titolare dell'Ufficio Affari Generali).

La Procura erariale ha concluso, pertanto, per l'accoglimento della domanda, riportandosi a tutte le ulteriori argomentazioni enucleate in citazione.

Il difensore del convenuto Gentile Domenico, nel richiamarsi ai propri scritti difensivi, ha ribadito che il controllo di competenza del segretario comunale sarebbe stato di mera regolarità formale, limitato alla verifica dell'effettiva presenza in sede del Sindaco. In tutti i casi in cui si era proceduto al rimborso, peraltro, sarebbe indubbiamente ravvisabile un obbligo giuridico, che imponeva all'amministratore l'espletamento della funzione; non essendo ipotizzabile una sorta di perenne *smart working*, soprattutto per il sindaco di un comune di piccole dimensioni, la presenza *in loco* avrebbe costituito il modo migliore per garantire il buon funzionamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), essendo evidente che l'esercizio in prima persona anche delle funzioni teoricamente delegabili costituisse il modo migliore di espletare il mandato elettorale.

In questo contesto, il Segretario comunale non avrebbe potuto far altro

che verificare l'effettività delle presenze in sede; per il resto, sarebbe stato tenuto, di fatto, a riporre un legittimo affidamento sulle scelte del Sindaco.

In ogni caso, la responsabilità del controllo non ricadrebbe unicamente sulla figura del segretario comunale, in quanto il responsabile dell'Area Affari Generali non era un mero esecutore di ordini e direttive, ma aveva precisi obblighi di verifica.

Il difensore del sindaco Berni Gabriele, nel riportarsi alle eccezioni ed alle argomentazioni articolate nella comparsa e nella seconda memoria, ha dedotto che non sarebbe configurabile alcuna responsabilità, in quanto le funzioni sarebbero state tutte regolarmente espletate, sicché le dichiarazioni contenute nelle richieste di rimborso sarebbero assolutamente veridiche, come dimostrato dalla copiosa documentazione puntualmente prodotta e dall'assenza di contestazioni in merito all'effettiva presenza *in loco* in tutte le occasioni elencate in citazione.

D'altronde, il fatto che alcune funzioni fossero teoricamente delegabili non comporterebbe un esborso indebito di denaro, giacché si tratterebbe comunque di funzioni di carattere obbligatorio.

In merito alla genericità delle richieste di rimborso, il difensore ha ribadito che il modulo non prevedeva l'indicazione delle causali specifiche e che la documentazione da produrre, secondo il Regolamento, aveva ad oggetto non le presenze, ma le spese effettivamente sostenute, non essendovi alcun dubbio su tutti gli episodi di presenza in sede, peraltro facilmente verificabili dal *quavis de*

populo.

In quest'ottica, anche l'interpretazione del comma 3 dell'art. 84 del TUEL patrocinata dalla Procura sarebbe del tutto destituita di fondamento, in quanto la delega costituirebbe comunque un istituto di carattere eccezionale, essendo chiaro che sarebbe preferibile in ogni caso l'esercizio della funzione da parte del titolare. L'impossibilità di ottenere il rimborso delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni teoricamente delegabili, dunque, si risolverebbe in un'inaccettabile compressione della discrezionalità amministrativa ed in un palese *vulnus* al buon andamento dell'amministrazione, giacché ostacolerebbe l'esercizio delle funzioni da parte dello stesso titolare.

Non sarebbe ravvisabile nemmeno il nesso casuale tra la condotta del Sindaco e l'ipotetico danno, in quanto egli avrebbe sempre correttamente compilato il modulo predisposto per le richieste di rimborso, non avendo una particolare specializzazione in materia di contabilità pubblica tale da consentirgli di contestarne l'impostazione, sicché la colpa sarebbe semmai configurabile a carico dei responsabili del controllo. Egli, quindi, avrebbe sempre percepito le somme in buona fede, facendo affidamento sulla maggior competenza giuridico – contabile del segretario comunale e del titolare dell'Area affari generali.

Il difensore della convenuta Silvestri Laura, oltre che riportarsi alle argomentazioni enucleate in comparsa, ha sottolineato che il procedimento di liquidazione si sarebbe basato rigidamente sulle previsioni del Regolamento, che prescrivevano la produzione della

documentazione giustificativa unicamente per le “spese sostenute”, non per le ragioni che imponevano la presenza in sede dell'amministratore. Pertanto, l'unico dovere della convenuta, sempre puntualmente adempiuto, sarebbe stato quello di controllare, esclusivamente ai fini della mera liquidazione, che i calcoli fossero stati correttamente effettuati e che le singole voci di spesa fossero coperte dai giustificativi, non potendo sindacare ed accertare in alcun modo né la veridicità della presenza, né il suo carattere obbligatorio o discrezionale.

Ne conseguirebbe l'insussistenza dell'elemento oggettivo della responsabilità erariale e, solo in via subordinata, l'impossibilità di configurare quello soggettivo.

Dopo le repliche del PM e del difensore del convenuto Berni Gabriele, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L'oggetto della domanda.

La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio Berni Gabriele, Macchiarelli Cinzia, Gentile Domenico e Silvestri Laura, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni in favore del Comune di Monteroni d'Arbia, nella misura complessiva di € 18.660,06, da ripartirsi *pro quota* in € 6.505,15 per il Berni, € 335,88 per la Macchiarelli, € 5.614,56 per la Silvestri ed € 6.204,47 per il Gentile, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e con gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna, col favore delle spese di lite.

A sostegno della domanda, ha dedotto che, nel periodo giugno 2014 – maggio 2019, sarebbero stati eseguiti diversi rimborsi non ammissibili per spese di viaggio in favore del sindaco Berni Gabriele, residente fuori sede, in violazione del comma 3 dell'art. 84 del TUEL e dell'art. 2, comma 5, del Regolamento comunale per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno degli amministratori, approvato con la Deliberazione consiliare n. 36/2014.

Il danno, di natura patrimoniale, sarebbe pari al valore degli emolumenti indebitamente percepiti dal Sindaco a titolo di rimborsi chilometrici.

In base al contributo causale di ciascuno nella verifica dell'evento dannoso, la responsabilità sarebbe ascrivibile ai due segretari comunali nella misura complessiva di un terzo, da ripartire tra loro in base al periodo di servizio; per il resto, dovrebbe essere attribuita per un terzo allo stesso Sindaco (che avrebbe percepito le indennità senza nemmeno permettere agli uffici di procedere ad un controllo effettivo delle ragioni di necessità), infine per un altro terzo al responsabile dell'Ufficio degli Affari Generali (che avrebbe concretamente proceduto alla liquidazione delle somme, senza verificare i presupposti che avrebbero legittimato gli esborsi).

Nei confronti della convenuta Macchiarelli Cinzia, a seguito di tempestiva richiesta di giudizio abbreviato, è stata pronunciata sentenza non definitiva (n. 132/2022), sicché in questa sede dev'essere esaminata unicamente la posizione dei convenuti Berni Gabriele, Gentile Domenico e Silvestri Laura.

2. Il panorama normativo e giurisprudenziale. L'elemento oggettivo dell'illecito erariale.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 84 del TUEL, *“agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate”*.

Al comma 5 dell'art. 2, il Regolamento comunale per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno degli amministratori del Comune di Monteroni d'Arbia, approvato con la Deliberazione consiliare n. 36/2014, richiama *expressis verbis* l'art. 84 TUEL (art. 1), individua nel segretario comunale l'organo preposto all'attestazione della necessaria presenza in sede degli amministratori (art. 2, comma 5), indica il responsabile dell'Ufficio servizio affari generali quale figura incaricata della liquidazione (art. 6, comma 1) e richiama un'apposita modulistica, inserita tra gli allegati ed approvata con la stessa deliberazione consiliare.

Il comma 3 dell'art. 84 del TUEL è stato oggetto di un ampio dibattito giurisprudenziale, che ha coinvolto sia le sezioni di controllo della Corte dei conti, sia quelle giurisdizionali.

Sulla questione concernente la possibilità di riconoscere il diritto al rimborso delle spese di viaggio all'amministratore residente fuori del capoluogo del comune, sia era già espressa nel 2010 la Sezione Veneto (delib. n. 105/2010/PAR), statuendo che *“il capoluogo è il*

centro abitato di maggiore importanza di una circoscrizione amministrativa (comune, provincia, regione), in cui hanno sede gli organi centrali della circoscrizione” e, di conseguenza, ha ritenuto legittimo, ai sensi del comma 3 dell’art. 84 del TUEL, “il rimborso delle spese di viaggio, in favore degli amministratori che risiedono nei minori centri abitati del comune, sostenute per raggiungere la sede dell’ente (la quale, normalmente, insiste nel capoluogo)”.

“Quanto sopra, ovviamente”, come precisato dalla Sezione di controllo per l’Emilia – Romagna nel richiamare il precedente della Sezione Veneto, “nel rispetto dei limiti fissati dal legislatore statale, il quale ammette il rimborso per le sole partecipazioni alle sedute degli organi assembleari ed esecutivi, nonché “per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate” (delib. n. 118/2015/PAR).

Con la successiva deliberazione n. 3/2017/PAR, la Sezione di controllo per la Liguria ha ricordato in via preliminare come, secondo la giurisprudenza contabile, il rimborso sia dovuto *“per le sole spese di viaggio e, in particolare”,* soltanto per *“le spese effettive e non anche (per) quelle determinate in modo forfettario”.*

Nel merito della richiesta di parere, ha ricordato come occorra contemperare *“la ratio delle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica con la necessità di non pregiudicare l’azione amministrativa e di garantire il diritto costituzionale alla libertà di accesso, in condizioni di eguaglianza, alle cariche elettive, la cui effettività viene assicurata dal rimborso delle spese sostenute, per svolgere i relativi compiti”.* Si è

poi attenuta al *dictum* della Sezione delle Autonomie, alla quale ha rimesso una questione di massima, richiamando i principi di diritto espressi nella deliberazione n. 38/2016/QMIG, secondo cui *“il rimborso delle specie di viaggio assume una diversa natura e finalità nelle due fattispecie contemplate, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 3 dell’art. 84 del d.lgs. n. 267/2000. Nella seconda di tali fattispecie, la spesa sostenuta per il rimborso dei viaggi all’amministratore locale, il quale abbia la necessità di recarsi dal proprio luogo di residenza all’ente presso cui esercita il proprio mandato, non configura una spesa di missione bensì un onere finalizzato all’effettivo esercizio costituzionalmente tutelato della funzione”*.

“Ai fini del rimborso delle spese di cui all’art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, l’uso del mezzo di trasporto personale è da ritenersi “necessitato” soltanto se finalizzato all’effettivo e obbligatorio svolgimento di funzioni proprie o delegate, e quando ne sia accertata la convenienza economica nei casi in cui il servizio di trasporto pubblico manchi del tutto o non sia idoneo a consentire l’agevole ed utile svolgimento della funzione. Ricorrendo tali presupposti, il rimborso della relativa spesa può essere regolamentato dall’ente anche secondo le modalità previste dall’art. 77-bis, comma 13, del d.l. n. 112/2008” (Sez. Aut., delib. n. 38/2016/QMIG).

Pertanto, la Sezione di controllo per la Liguria, *“facendo applicazione degli esposti principi di diritto”*, ha statuito che *“al consigliere comunale, che si trovi costretto ad utilizzare il mezzo proprio, debbano essere rimborsate le spese di viaggio necessarie per raggiungere la sede*

dell'ente locale in occasione delle riunioni degli organi collegiali e dell'espletamento delle proprie funzioni, quantificando le stesse con la spesa dei pedaggi autostradali e con un'indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina, escludendo, invece, dal rimborso, eventuali ulteriori costi. Rimane ferma la responsabilità degli organi preposti all'autorizzazione della spesa, nonché alla relativa liquidazione, in ordine all'accertamento dei presupposti che legittimano l'utilizzo del mezzo proprio, nonché la quantificazione in concreto del relativo rimborso" (delib. n. 3/2017/PAR).

Sulla possibilità di sindacare la valutazione della necessità della presenza in sede, "per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate", la giurisprudenza delle sezioni giurisdizionali ha chiarito che "le spese di missione degli amministratori locali, involgendo il corretto adempimento di funzioni istituzionali garantite dalla Carta costituzionale, non possono trovare altro limite che non il rimborso delle spese effettivamente sostenute, ovvero di quelle che si sarebbero sostenute utilizzando i mezzi di trasporto pubblici, ai sensi dell' art. 2 D.M. 4 agosto 2011, nei limiti massimi stabiliti dal CCNL del personale dirigente del comparto Regione – Autonomie Locali: in termini Corte conti Liguria delib. 30 dicembre 2014 n. 77".

Sul punto, è stato precisato, altresì, come appaia evidente "che il libero accesso alle cariche elettive (cd. munus) di cui all' art. 51 della Costituzione sia un principio da ribadire in via assoluta come esercizio del principio di eguaglianza, e tuttavia lo stesso principio vada ricordato con un altro principio generale, quale quello della

giustificazione e rendicontazione, previsto come principio generale nell'utilizzo del denaro pubblico: cfr. questa Sezione 35/2016,42/2016 e 122/2016, rendendo pubblico (ad es. con avviso di ricevimento o altre modalità ostensive) il rapporto con la comunità amministrata" (Sez. Toscana, sent. n. 38/2017), come non si era verificato in quella fattispecie.

Dal complessivo quadro normativo e giurisprudenziale, emergono una serie di limiti e, nello specifico: che il rimborso è dovuto *"per le sole spese di viaggio e, in particolare"*, soltanto per *"le spese effettive e non anche (per) quelle determinate in modo forfettario"* (Sez. contr. Liguria, delib. n. 3/2017/PAR); che *"le spese di missione degli amministratori locali, involgendo il corretto adempimento di funzioni istituzionali garantite dalla Carta costituzionale, non possono trovare altro limite che non il rimborso delle spese effettivamente sostenute"* (Sez. contr. Liguria, sent. n. 77/2014); che l'omessa rendicontazione renderebbe di per sé illegittimi i rimborsi.

Di contro, non vengono escluse le funzioni "delegabili", *id est* quelle che l'amministratore potrebbe delegare ma che sceglie di esercitare in prima persona.

Sotto questo profilo, si ritiene che un sindacato sulla scelta dell'amministratore inciderebbe sull'esercizio di una funzione istituzionale garantita dalla Carta costituzionale e pregiudicherebbe il principio del libero accesso alle cariche elettive, anche da parte dei cittadini non abbienti (art. 51 Cost.); inoltre, fatte salve le ipotesi di palese abuso del diritto al rimborso, che comportino una deviazione

dallo schema tipico, la sindacabilità delle scelte porterebbe ad un inammissibile scrutinio sull'esercizio della discrezionalità organizzativa dell'Amministrazione e impedirebbe, di fatto, l'espletamento diretto della funzione da parte del titolare, che nel nostro sistema non costituisce affatto l'eccezione, ma la regola.

Pertanto, a fronte di funzioni "delegabili", ma concretamente non delegate perché esercitate in prima persona dal titolare dell'ufficio, è dovuto il rimborso delle spese sostenute, ovviamente purché:

1) le spese siano state effettivamente sostenute e correttamente documentate;

2) la funzione sia stata concretamente esercitata (diversamente, verrebbe meno la stessa *ratio* giustificativa del diritto al rimborso);

3) le spese siano state correttamente rendicontate e pubblicizzate, in conformità alle specifiche previsioni normative e regolamentari;

4) non vi sia stato un abuso del diritto al rimborso, che porti ad una macroscopica deviazione dallo schema tipico (come, ad esempio, nell'ipotesi in cui il rimborso venga richiesto più volte per presunti viaggi effettuati nella stessa giornata, a fronte dell'esercizio di funzioni che possono essere chiaramente concentrate in un'unica fascia oraria).

Nel caso in esame, l'effettivo esercizio delle funzioni delegabili (ma concretamente non delegate, perché adempiute in prima persona dal titolare) è stato specificamente dimostrato dai convenuti, attraverso la produzione di copiosa e capillare documentazione, non contestata dal Pubblico Ministero.

Le spese, peraltro, sono state rendicontate in conformità alle previsioni

regolamentari; la circostanza che, all'epoca, la normativa fosse carente sul punto, in quanto non imponeva l'allegazione della documentazione all'istanza di rimborso, non può essere certamente ascritta alla responsabilità dei convenuti, atteso che in giudizio è stato comunque dimostrato l'*effettivo* esercizio delle funzioni di volta in volta indicate nelle varie istanze di rimborso.

L'illecito erariale è ravvisabile, di contro, sia nei casi in cui il Sindaco ha chiesto il rimborso per la partecipazione a riunioni alle quali era invece assente, sia per quelle ipotesi in cui ha richiesto il rimborso più volte per l'esercizio di funzioni espletate nella stessa giornata, ad orari estremamente ravvicinati (senza che vi fosse chiaramente il tempo, tra l'una e l'altra, di tornare alla residenza e poi dirigersi nuovamente alla volta del Comune).

Nella prima serie di casi, rientrano i seguenti rimborsi, per un totale di € 65,89:

- seduta di Giunta non verbalizzata nel mese di gennaio 2017 (somma non dovuta pari ad € 21,00);
- seduta di Giunta del 29 giugno 2017, dove risulta verbalizzata l'assenza del Sindaco (somma non dovuta pari ad € 21,00);
- partecipazione alla seduta del 31.10.2018, in realtà andata deserta (somma non dovuta pari ad € 23,89);

Nella seconda serie di ipotesi, rientrano i seguenti rimborsi, per un totale di € 193,02:

- duplice richiesta di rimborso per la presenza alle sedute del Consiglio e della Giunta del 12 giugno 2014, tenutesi

rispettivamente alle ore 14:30 ed alle ore 17:30 (somma non dovuta pari ad € 24,78);

- duplice richiesta di rimborso per la presenza alle sedute del Consiglio e della Giunta del 19 febbraio 2015, tenutesi rispettivamente alle ore 18:30 ed alle ore 20:00 (somma non dovuta pari ad € 18,90);

- duplice richiesta di rimborso per la presenza alle sedute del Consiglio e della Giunta del 30 giugno 2015, tenutesi rispettivamente alle ore 18:20 ed alle ore 20:00 (somma non dovuta pari ad € 24,11);

- duplice richiesta di rimborso per la presenza alle sedute del Consiglio e della Giunta del 30 marzo 2016, tenutesi rispettivamente alle ore 18:15 ed alle ore 17:00 (somma non dovuta pari ad € 19,60);

- duplice richiesta di rimborso per la presenza alle sedute del Consiglio e della Giunta del 28 aprile 2016, tenutesi rispettivamente alle ore 18:15 ed alle ore 15:00 (somma non dovuta pari ad € 19,60);

- duplice richiesta di rimborso per la presenza alle sedute del Consiglio e della Giunta del 7 luglio 2016, tenutesi rispettivamente alle ore 18:30 ed alle ore 18:10 (somma non dovuta pari ad € 19,60);

- duplice richiesta di rimborso per la presenza alle sedute del Consiglio e della Giunta del 19 ottobre 2017, tenutesi rispettivamente alle ore 19:00 ed alle ore 17:00 (somma non

dovuta pari ad € 21,00);

- duplice richiesta di rimborso per la presenza alle sedute del Consiglio e della Giunta del 28 giugno 2018, tenutesi rispettivamente alle ore 21:30 ed alle ore 15:30 (somma non dovuta pari ad € 23,03);

- duplice richiesta di rimborso per la presenza alle sedute del Consiglio e della Giunta del 29 novembre 2018, tenutesi rispettivamente alle ore 21:15 ed alle ore 17:00 (somma non dovuta pari ad € 22,40).

Nel complesso, i rimborsi illegittimi ammontano ad € 258,91.

3. L'elemento soggettivo. La ripartizione delle responsabilità. Le statuizioni accessorie.

Limitatamente al danno erariale come sopra quantificato, pari ai rimborsi ottenuti per la partecipazione a sedute non tenutesi o dove il Sindaco risultava assente, o per la partecipazione a sedute di Consiglio e di Giunta tenutesi nello stesso giorno ed a brevissima distanza di tempo (incompatibile con la possibilità di tornare alla residenza e poi recarsi nuovamente alla sede comunale), sussiste indubbiamente anche l'elemento soggettivo della responsabilità erariale, giacché tutte le deduzioni in senso contrario da parte dei convenuti attengono palesemente alla diversa ipotesi delle funzioni delegabili.

Infatti, in primo luogo, non è ipotizzabile che il Sindaco non si rendesse conto, o non avesse gli strumenti culturali per potersene rendere conto con un minimo di diligenza, che stava avanzando delle richieste di rimborso per sedute a cui in realtà non aveva mai partecipato, o che le

stesse avanzando due volte per attività espletate nel medesimo giorno ed a distanza di poche ore, pur essendo tornato alla residenza una volta soltanto.

Analogamente, il Segretario comunale e la Responsabile dell'Area affari generali avrebbero potuto e dovuto manifestare giusto un minimo di diligenza in più, nel prestare maggiore attenzione sia ai verbali delle sedute, per verificare l'effettiva presenza del Sindaco, sia alla compatibilità tra i ristrettissimi orari in cui erano state tenute le sedute del Consiglio e della Giunta ed i tempi di percorrenza tra la sede comunale e la residenza del richiedente.

Si trattava, infatti, di circostanze verificabili *ictu oculi*, con un minimo di diligenza, attraverso la mera lettura dei verbali, che se non allegati erano comunque facilmente reperibili; pertanto, l'omesso controllo non può che essere qualificato come gravemente colposo. Inoltre, diversamente dalle presenze in sede "necessarie", l'attività di riscontro documentale, di per sé piuttosto semplice, non implicava alcun sindacato sulle scelte organizzative del richiedente, giacché sarebbe stata limitata unicamente alla constatazione dell'oggettiva irregolarità delle richieste.

Ne consegue che i tre convenuti dovranno essere condannati al risarcimento dei danni in favore del Comune di Monteroni d'Arbia, nella misura di € 258,91.

Le quote di danno non potranno però essere ripartite in ragione di un terzo cadauno, come prospettato dalla Procura erariale, giacché la responsabilità del Sindaco, che in prima persona si sarebbe potuto e

dovuto rendere conto *illico et immediate* dell'illegittimità delle proprie richieste, appare certamente di maggiore entità, mentre le quote ascrivibili agli altri due convenuti sono sostanzialmente equivalenti tra loro.

Ne consegue che il sindaco Berni dev'essere condannato al 50% del danno (pari ad € 129,45), mentre a carico dei convenuti Gentile e Silvestri dovrà essere posta una quota pari al 25% cadauno (*ergo*, € 64,72 per ciascuno).

Gli importi dovranno deve essere maggiorati della rivalutazione monetaria, da calcolare su base annua e secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, a far data dall'evento lesivo, fino alla pubblicazione della presente sentenza; sulle somme così rivalutate, sono dovuti gli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dal Procuratore regionale nei confronti di Berni Gabriele, Gentile Domenico e Silvestri Laura;

ACCOGLIE PARZIALMENTE

la domanda e, per l'effetto,

CONDANNA

- Berni Gabriele al pagamento della somma complessiva di €

129,45 (centoventinove/45), in favore del Comune di Monteroni d'Arbia, oltre alla rivalutazione monetaria dall'evento lesivo e fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali sulla somma così rivalutata, da quest'ultima data e fino al soddisfo;

- Gentile Domenico al pagamento della somma complessiva di € 64,72 (sessantaquattro/72), in favore del Comune di Monteroni d'Arbia, oltre alla rivalutazione monetaria dall'evento lesivo e fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali sulla somma così rivalutata, da quest'ultima data e fino al soddisfo;

- Silvestri Laura al pagamento della somma complessiva di € 64,72 (sessantaquattro/72), in favore del Comune di Monteroni d'Arbia, oltre alla rivalutazione monetaria dall'evento lesivo e fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali sulla somma così rivalutata, da quest'ultima data e fino al soddisfo.

Pone a carico dei convenuti le spese di giudizio, in solido tra loro, che liquida, fino al deposito della presente sentenza, in complessivi € 347,13.= (Trecentoquarantasette/13.=).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10.11.2022.

IL RELATORE

cons. Giuseppe di Pietro

(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE

Angelo Bax

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria il 22/05/2023

Il Funzionario

Simonetta Agostini

(f.to digitalmente)